

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4182

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ALMIRANTE, DE MARZIO, FRANCHI, DELFINO, ALFANO, ALOI, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, d'AQUINO, di NARDO, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SPONZIELLO, TARSIA INCURIA, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata l'11 dicembre 1975*

### Provvidenze per il rilancio del Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare, in maniera completa ed organica, uno dei più tormentati e perduranti temi della nostra storia nazionale, il problema del Mezzogiorno, che va acquistando un carattere sempre più incalzante ed esplosivo, per via della crescente crisi socio-economica che, abbattutasi in modo preoccupante su tutta l'Europa, ha colpito ancora più duramente le regioni sottosviluppate e, purtroppo, in primissima linea, tutto il meridione italiano.

#### *Considerazioni generali.*

Se prima ci si poteva anche illudere di circoscrivere il discorso nell'ambito angusto di un malinteso campanilismo, oggi invece occorre chiamare a raccolta tutte le energie nazionali e fare anche leva sugli

interventi comunitari, per affrontare in termini realistici ed efficaci i crescenti squilibri, verificatisi in misura sempre più impressionante tra l'Italia e l'Europa comunitaria, tra il settentrione ed il meridione d'Italia, sicché se l'Italia in certo qual modo si può considerare il mezzogiorno d'Europa, purtroppo il meridione italiano è diventato il mezzogiorno del mezzogiorno d'Europa.

È di palmare evidenza pertanto che il problema meridionalistico è un problema nazionale ed europeo e come tale va impostato e risolto.

Per questi motivi ci siamo preoccupati di predisporre un testo legislativo, che tenga conto dei seguenti principi informativi:

1) predisposizione di un piano organico inteso a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali;

2) incentivazioni finanziarie a tutti gli operatori economici, titolari di opifici installati nelle regioni meridionali;

3) fiscalizzazione degli oneri sociali e correlative agevolazioni fiscali, estese a tutte le aziende operanti nelle regioni meridionali;

4) partecipazione dei lavoratori alla gestione ed agli utili delle aziende operanti nelle regioni meridionali;

5) armonizzazione dei fondi comunitari con gli stanziamenti predisposti per le regioni meridionali.

Sulla scia di queste direttive di massima, con la presente proposta di legge abbiamo inteso inserire la questione meridionalistica nel contesto nazionale ed europeo.

Naturalmente i maggiori immediati sforzi debbono essere richiesti alla collettività nazionale, la quale non può certamente praticare la politica dello struzzo ed ignorare che ci sono ancora troppe paratie stagne tra il nord ed il sud.

Bisogna invece abbattere questi steccati, e la maniera migliore è quella di aiutare a sostenere le fragili strutture delle regioni meridionali con un massiccio sforzo economico e sociale, avente un carattere unitario e globale.

#### *La rifondazione della Cassa per il mezzogiorno.*

Per questa nostra peculiare visione della questione meridionalistica, con la presente proposta di legge non ci limitiamo a prevedere né il mantenimento puro e semplice della Cassa per il mezzogiorno, né la soppressione pura e semplice della stessa.

Secondo noi la Cassa per il mezzogiorno, malgrado le sue numerose pecche, non va abolita, sia perché si creerebbe un vuoto non facilmente colmabile, sia perché si disperderebbero preziosi elementi umani e tecnici acquisiti in oltre venti anni di operatività, ma non va neppure mantenuta con le attuali imperfette e farraginose strutture, non trattandosi soltanto di un ennesimo provvedimento di rifinanziamento: va piuttosto riveduta e ristrutturata procedendo ad una vera e propria sua « rifondazione ».

Senza scendere a dettagliate polemiche retrospettive, preferiamo spiegare le ragioni del nostro operato. Noi partiamo innanzitutto dal presupposto che alle regioni me-

ridionali devono continuarsi a corrispondere degli aiuti e delle contribuzioni, aventi carattere assoluto di straordinarietà e di additività.

L'esperienza in tutti i campi dimostra che agli organismi più deboli bisogna somministrare delle cure ricostituenti.

Malgrado tanti sforzi (anche se dobbiamo sottolineare che molte volte sono stati male indirizzati), non c'è dubbio che il divario tra il nord e il sud non solo è rimasto, ma è aumentato.

Ne consegue che il Mezzogiorno, essendo ancora più debole di prima, non solo ha ancora bisogno di cure ricostituenti, ma ne ha di bisogno in modo più energico e massiccio.

#### *Il carattere straordinario degli interventi.*

Verificata e constatata la necessità degli interventi straordinari, si deve ribadire che essi debbono avere carattere assolutamente aggiuntivo e non sostitutivo, alle altre forme di sostegno che lo Stato, per altri canali, è tenuto a praticare alle regioni meridionali, e cioè interventi ordinari dei bilanci statali, regionali, provinciali e comunali, leggi (sempre più frequenti, anche se insufficienti) anticongiunturali (quali, ad esempio, i recenti decreti anticrisi), fondi autonomi di solidarietà nazionale (quale, ad esempio, per la Sicilia, l'articolo 38 del suo Statuto), leggi speciali a favore di una regione (quale, ad esempio, la Sardegna) o di una città (quale, ad esempio, Napoli).

Lo stesso discorso vale per il preannunciato, ma ancora confuso e fantomatico « piano a medio termine », che non può assolutamente considerarsi un surrogato dei finanziamenti straordinari, previsti dalla presente proposta di legge.

Chiarito anche questo punto, abbiamo voluto altresì perfezionare l'ambito di applicazione della legge, estendendola a tutto il Lazio, atteso il persistente sottosviluppo di tutta la regione, che ha caratteristiche depressive eguali, se non addirittura superiori, alle altre consorelle del sud.

#### *Gli strumenti operativi.*

Accertato il carattere e l'ambito di applicazione, ne discende la ricerca degli strumenti operativi.

A questo punto si innesta il discorso della sopravvivenza della Cassa, che non può essere declassata ad una semplice

«agenzia tecnica» (in tal caso tanto varrebbe abolirla), ma non può neanche essere mantenuta con le attuali insoddisfacenti strutture.

Ad una razionale e ragionata politica degli interventi straordinari, abbiamo dedicato il titolo I della presente proposta di legge. Nell'articolo 1 abbiamo definito le finalità ed il piano organico con un'analitica descrizione dei programmi, che non presume di essere perentoria, ma vuole essere sufficientemente indicativa. Gli articoli 2 e 3 prevedono la trasmissione del piano e dei programmi al Consiglio dei ministri per la loro approvazione ed al CIPE per il loro approntamento. Con l'articolo 4 viene istituita una Commissione parlamentare permanente, che si inserisce con un parere obbligatorio nel processo formativo della pianificazione (ed è questa una notevole innovazione rispetto ai preesistenti congegni) e che deve essere presieduta da un esperto di problemi meridionalistici, nominato dal Presidente della Repubblica (ed è questa la seconda novità, che vuole conferire alla Commissione un carattere misto di strumento legislativo ed esecutivo). L'articolo 5 definisce e delimita i compiti, per altro molto importanti, di tutta la Commissione, che dovrebbe rappresentare l'anello di congiunzione tra il Parlamento, il Governo e le regioni.

A rendere ancora più significativo questo legame provvedono gli articoli 6, 7 e 8, che istituiscono il Comitato per le regioni meridionali, in seno al quale siedono i rappresentanti di tutti i consigli regionali in proporzione alla consistenza numerica dei singoli gruppi, e la correlativa segreteria tecnica.

Questo congegno ci sembra rappresentare una felice sintesi tra l'indissolubile vincolo unitario, che deve legare il Sud agli organi legislativi ed esecutivi nazionali, e la pur esistente autonomia regionale. D'altronde un eccessivo accentramento nazionale od una dispersiva frantumazione regionale avrebbero dato entrambi adito a pericolose ed insidiose discrasie.

L'articolo 9 prevede un finanziamento di diecimila miliardi per l'attuazione dei fini dell'intero titolo I che all'articolo 10 affida alla Cassa per il mezzogiorno (liberandola da quella miriade di «interventi a pioggia» — quali, ad esempio, capelle e cimiteri di campagna, fontanelle, campi sportivi e perfino vespasiani —, che ne hanno fatto uno strumento degenerato

di polverizzazione clientelare ed elettoralistica), la realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo nonché il completamento di quei progetti speciali, che siano stati istruiti e finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge e con l'articolo 11 modifica gli articoli 10, 11, 12 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, snellendo e rendendo più funzionale l'amministrazione della Cassa, affidata ad un comitato esecutivo, che per la delicatezza e la durata dei compiti da espletare, è bene venga nominato direttamente dal Presidente della Repubblica.

Ma non intendiamo considerare esaurito il complesso problema del rilancio meridionalistico, con la regolamentazione legislativa degli interventi straordinari.

#### *Le incentivazioni finanziarie.*

Invece a noi interessa imprimere un vigoroso scossone al sonnecchiante ambiente degli operatori economici, convinti come siamo che non si può esaurire il campo delle spinte e degli incoraggiamenti con i soli interventi straordinari, ma occorre altresì invogliare tutti gli operatori economici, con particolare riguardo ai piccoli ed ai medi, con una serie ben congegnata di provvidenze finanziarie a carattere incentivante.

All'uopo provvede l'intero titolo II, che all'articolo 12 prevede contributi a fondo perduto e in conto interessi a favore di quegli operatori economici, che intendano provvedere al risanamento, all'ampliamento od alla trasformazione delle loro aziende, purché si prefiggano di incrementare l'occupazione e la produzione.

Si tratta di una norma chiamata a combattere la duplice piaga della recessione e dell'inflazione, che, se è vero che imperversa in tutto l'Occidente (e non solo europeo) e si è accentuata con la crisi energetica, è altrettanto vero che sta minacciando di radere al suolo le cadenti strutture del Sud, che rischiano di crollare in modo rovinoso ed irrecuperabile, specie in città, come Roma, Napoli, Bari, Palermo, che non hanno più la riserva di quei settori (agricoltura, edilizia, attività terziarie), che rappresentavano l'ultima ancora di salvezza.

Queste provvidenze debbono essere accordate in maniera generalizzata e sbrigativa, con rigorosi parametri di obiettività,

sicch  chiunque possenga i requisiti voluti dalla legge possa fruirne con carattere di assoluta certezza e speditezza, senza incorrere in quelle autentiche forche caudine, costituite dalle lungaggini burocratiche e dai favoritismi clientelari.

Ad impedire siffatte storture ed ingiustizie, che hanno purtroppo largamente contribuito a ritardare il tanto strombazzato decollo economico e sociale del meridione, provvedono gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della presente proposta di legge, che regolano in termini precisi e circostanziati tutte le fasi concessive ed erogative delle provvidenze finanziarie, per le quali, all'articolo 18,   previsto un cospicuo finanziamento di quattromila miliardi, ripartiti nel quinquennio 1976-1980, che vengono accordati celermente e con carattere di assoluta priorit , sotto forma di contributi a fondo perduto e sugli interessi, a tutti quegli operatori economici, che intendano curare attivit  agricole, conserviere, manifatturiere, pescherecce, piccole e medie commerciali ed industriali, turistiche, alberghiere, artigiane e terziarie in genere.

Con ci  abbiamo inteso, una volta per sempre, favorire quelle sane e preminenti attivit  a piccolo raggio che rappresentano il tessuto connettivo dell'economia meridionale, che   stato sempre ostacolato, compresso e spesso travolto da errati indirizzi di politica socio-economica, fondati su progetti foranonici e sulle cosiddette « cattedrali nel deserto » che, lungi dal favorire il Sud, hanno costituito spesso un comodo paravento per agevolare e fare arricchire taluni operatori del Nord sui quali, in ultima analisi, si sono riversati i benefici e i contributi tanto sbandierati.

#### *Fiscalizzazione degli oneri sociali ed agevolazioni fiscali.*

Ma non basta neppure limitarsi alle citate iniziative. Abbiamo constatato che un'economia sottosviluppata non pu  resistere a lungo n  pu  espandersi con i soli contributi, che pur ne costituiscono la benefica spinta iniziale.

Appena le aziende si sono insediate, operando in un ambiente depresso e sfavorevole, cozzano subito contro il pericolosissimo scoglio degli oneri sociali e fiscali. Pertanto abbiamo dedicato l'intero titolo III all'eliminazione del citato insormontabile ostacolo.

Con l'articolo 19 abbiamo previsto uno sgravio totale di tutti gli oneri sociali, a far data dal 1° gennaio 1976, a favore del personale di qualunque genere e grado, gi  assunto da tutte le aziende meridionali di qualsiasi tipo e dimensione.

Ma non solo   stata prevista una forma generalizzata e globale di fiscalizzazione, ma giustamente si   tenuto conto di ventinati sgravi, non parziali, ma totali a favore di imprese del Nord. In tal caso, per mantenere un grado maggiore di esonero per il Sud,   stabilita, al secondo comma del citato articolo 19, un'ulteriore forma di sgravio per tutte le aziende del Sud, che si trovino in eguale punto di fiscalizzazione rispetto a quelle del Nord.

Inoltre, con l'articolo 20, si dispone che tutte le agevolazioni fiscali, abolite a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, siano ripristinate in tutte le regioni meridionali, fino a quando non sar  approvata una legge organica di revisione.

Con l'articolo 21 sono abolite le imposte sull'emissione e sul reddito dei titoli azionari delle imprese industriali, quotate sul mercato azionario, aventi sede ed operanti nei territori meridionali.

Infine, l'articolo 22 prevede per l'attuazione dei fini di tutto il titolo III uno stanziamento di quattromila miliardi, da ripartire negli esercizi finanziari 1976-1980.

#### *Cogestione e partecipazione agli utili.*

In un titolo a s  stante, il quarto, sono contenute delle norme, veramente innovative, che fanno leva sulla tipica capacit  di iniziativa e di rendimento dell'operaio meridionale, quando viene cointeressato alla gestione dell'azienda ed alla partecipazione ai relativi utili.

Questa parte della legge, che nel tempo dovrebbe trovare ulteriore possibilit  di applicazione in tutto l'ambito del territorio nazionale con appropriati correttivi ed adeguati accorgimenti, vuole costituire un atto di fiducia e di speranza per il rilancio del Sud, affidato a tutti i fattori della produzione, datori e prestatori d'opera, accomunati dal desiderio di prodigarsi insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni, sicch  la lotta di classe e l'exasperazione dei conflitti sindacali finiscano con l'essere mitigati o addirittura eliminati dal

patto associativo e di compartecipazione tra imprenditori e lavoratori.

Trattandosi di un valido esperimento sociale, che ricalca le linee tradizionali del sindacalismo nazionale, per altro anche preconizzato dall'articolo 46 della Costituzione, pur se non regolato mai da una legge specifica, l'intero titolo IV è stato circondato da particolari norme cautelative e da opportuni richiami ad istituti giuridici, regolati dall'articolo 2549 all'articolo 2554 del vigente codice civile.

*Coordinamento con le norme comunitarie.*

Infine il titolo V disciplina, agli articoli 26 e 27, le norme transitorie e finali ed all'articolo 29 gli stanziamenti della spesa globale di lire diciottomila miliardi, in ragione di quattromila miliardi per gli esercizi 1976, 1977 e 1978 e di tremila miliardi per gli esercizi 1979 e 1980.

Ma anche quest'ultimo titolo contiene un articolo, il 28, suscettibile di futuri

utili sviluppi e che vuole costituire la logica conclusione di tutto il nostro discorso meridionalistico.

Il predetto articolo chiama in causa la CEE (Comunità economica europea), con la quale intende coordinare lo sforzo finanziario nazionale, disponendo che il CIPE, d'intesa con la Commissione interparlamentare, armonizzerà le norme della presente legge con le direttive e gli stanziamenti predisposti dalla CEE nel quadro della politica regionale per il Mezzogiorno, in modo da utilizzare, come ulteriore intervento aggiuntivo, i relativi fondi disponibili.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi! Giunti alla fine della nostra esposizione, riteniamo di avervi sufficientemente illustrato i principi ispiratori e gli specifici articoli della presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, confidando in una sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### INTERVENTI STRAORDINARI

##### ART. 1.

Per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è predisposto dal CIPE, di concerto con il Comitato per le regioni meridionali, un piano organico comprendente programmi pluriennali di sviluppo, articolati in iniziative intese a realizzare complessi organici di infrastrutture locali, regionali o interregionali ed a promuovere attività produttive, collegate alle particolari situazioni territoriali ed ambientali, con preferenza nei confronti delle attività di carattere agricolo, di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli nonché di quelle manifatturiere, commerciali, artigianali, turistico-alberghiere, marinare ed affini e, nell'ambito dei settori di riferimento, con particolare riguardo alle aziende munite del più alto indice di occupazione e di incremento di manodopera.

##### ART. 2.

Il piano organico ed i programmi pluriennali, di cui all'articolo 1, dovranno essere inviati alla Commissione interparlamentare, di cui al successivo articolo 4, che, dopo averli esaminati, li trasmette, muniti di potere obbligatorio, al Consiglio dei ministri, che procede alla loro definitiva approvazione, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

##### ART. 3.

I singoli programmi pluriennali devono essere approntati dal CIPE, di concerto con il Comitato per le regioni, di cui all'articolo 6, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

##### ART. 4.

È istituita, presso i due rami del Parlamento, una Commissione interparlamentare permanente, formata da 15 deputati e

15 senatori, designati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in misura proporzionale alla rappresentanza elettorale dei gruppi parlamentari e presieduta da un esperto di problemi meridionalistici, nominato dal Presidente della Repubblica, su una decina di nomi, indicati dai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro e di quello incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 5.

La Commissione, di cui all'articolo 4, ha il compito di esaminare, concorrere alla elaborazione ed esprimere il parere obbligatorio sul piano organico e sui programmi pluriennali, di cui agli articoli 1 e 2, nonché di richiedere ai competenti organi ministeriali e regionali tutte le informazioni e le documentazioni occorrenti, per procedere alla verifica degli stati di avanzamento e della piena realizzazione del piano e dei programmi, al fine di esercitare la funzione di vigilanza e di stimolo in ogni fase di attuazione fino alla loro completa esecuzione.

ART. 6.

È istituito presso il Ministero incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il Comitato per le regioni meridionali, indicato nell'articolo 1, presieduto dal Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto da 55 rappresentanti, designati dai rispettivi consigli regionali, in numero di sette ciascuno per la Campania, il Lazio, la Puglia e la Sicilia, di sei ciascuno per l'Abruzzo, Calabria e Sardegna, di cinque per la Basilicata e di quattro per il Molise.

ART. 7.

Nella elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 6, deve essere garantita la rappresentanza di tutte le minoranze in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi presenti nei rispettivi consigli regionali.

ART. 8.

In seno al comitato è costituita una segreteria tecnica composta di non più di venti impiegati, distaccati proporzionalmen-

te dalle amministrazioni centrali e regionali, a richiesta del Ministero incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 9.

Per l'attuazione dei fini di cui sopra, è disposto un finanziamento di lire diecimila miliardi da ripartire nel quinquennio 1976-1980, con carattere di assoluta straordinarietà ed additività rispetto ai normali stanziamenti del bilancio.

ART. 10.

La Cassa per il mezzogiorno è incaricata della realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo, aventi carattere regionale, interregionale, settoriale ed intersettoriale, nonché del completamento dei progetti speciali che siano stati istruiti e finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Gli articoli 10, 11 e 12 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche ed integrazioni, sono così modificati:

« La Cassa per il mezzogiorno è amministrata da un comitato esecutivo, composto dal presidente e dai sei membri nominati dal Presidente della Repubblica, su designazione del Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti il Comitato per le regioni meridionali ed il Comitato interparlamentare.

Il comitato dura in carica cinque anni e procede subito alla ristrutturazione dell'Istituto, previo parere del Comitato per le regioni meridionali, nella piena tutela del trattamento goduto e di tutti i diritti acquisiti dai dipendenti della Cassa ».

TITOLO II

INCENTIVAZIONI FINANZIARIE

ART. 12.

A tutti gli operatori economici, titolari di opifici installati nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta motivata da necessità di risanamento, ampliamento o trasformazione delle loro aziende per incrementare l'attività pro-



duttiva e l'occupazione operaia, è concesso l'accesso a contributi a fondo perduto ed in conto interessi per opere murarie, impianti, macchine, materie prime e scorte, in misura rigorosamente tassativa per categoria e per attività.

**ART. 13.**

Alle piccole e medie aziende agricole, industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere ed assimilate, è concesso un contributo a fondo perduto per la costruzione delle opere murarie e per l'acquisto dello stabilimento o della bottega nella misura del 60 per cento per spesa complessiva fino a venti milioni, del 40 per cento per spesa fino a cinquanta milioni, del 35 per cento per spesa fino a duecento milioni, del 30 per cento per spesa fino ad un miliardo, del 25 per cento per spesa fino a quattro miliardi e del 15 per cento per spesa superiore ai quattro miliardi.

Il contributo a fondo perduto è maggiorato del 10 per cento qualora le iniziative di cui al primo comma vengano attuate in un comune soggetto a fenomeni di spopolamento.

**ART. 14.**

I contributi, in conto interessi sull'intero finanziamento erogato dagli istituti di credito abilitati, dovranno essere congegnati in modo tale che per investimenti fino a sei miliardi e per ampliamenti, rinnovi, ammodernamenti fino a quattro miliardi, il tasso effettivo di interesse, comprensivo di oneri e spese, non dovrà superare il 3 per cento.

**ART. 15.**

Le provvidenze, di cui agli articoli 13 e 14, sono erogate dagli istituti di credito abilitati alla bisogna con un'istruzione rapida, mirante ad accertare la serietà dell'iniziativa e la capacità imprenditoriale.

I contributi a fondo perduto debbono essere erogati in tre ratei (all'inizio dei lavori, alla metà della costruzione ed al collaudo); i contributi sui finanziamenti debbono essere ripartiti in quindici anni per i nuovi complessi, ed in dieci anni per gli ampliamenti e gli ammodernamenti.

**ART. 16.**

Passati tre mesi dalla richiesta delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli, l'operatore economico ha diritto ad una definitiva risposta per l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda.

Avverso il provvedimento negativo dell'istituto di credito, l'interessato può ricorrere al Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale, sentito il Comitato interparlamentare, di cui all'articolo 4, deve pronunciarsi entro un mese dalla presentazione del ricorso con decreto motivato.

**ART. 17.**

Il Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'accordo con la Commissione interparlamentare, di cui all'articolo 4, è autorizzato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare disposizioni di unificazione e di coordinamento di tutte le incentivazioni non riconosciute compatibili con le norme, di cui al presente titolo.

**ART. 18.**

Per l'attuazione dei fini, di cui al presente titolo, è previsto l'onere di quattromila miliardi da ripartire nel periodo 1976-1980.

Fino alla concorrenza della predetta cifra, è data la priorità assoluta ai contributi a fondo perduto ed agli interessi sui finanziamenti alle aziende, che offrano il concorso dei requisiti prioritari di massimo rilancio nell'agricoltura, nelle attività consociative, manifatturiere, pescherecce, industriali e terziarie, di un più alto coefficiente occupazionale, di rigoroso rispetto dell'assetto ecologico con caratteristiche non inquinanti, di attività con effetti indotti e moltiplicatori, specie nel settore energetico.

**TITOLO III**

**FISCALIZZAZIONE  
DEGLI ONERI SOCIALI  
ED AGEVOLAZIONI FISCALI**

**ART. 19.**

A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo sgravio degli oneri sociali è totale in tutte le aziende di qualunque tipo e dimensione

operanti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, per tutto il personale a prescindere dalla data di assunzione.

E' prevista una ulteriore forma di sgravio per tutte quelle aziende che si trovino in eguale punto di fiscalizzazione rispetto a quelle del nord. Le modalità di questa fiscalizzazione compensativa sono fissate dal Ministro del tesoro, udita la Commissione interparlamentare, di cui all'articolo 4.

ART. 20.

Fino a quando non sarà approvata una legge organica di revisione, sono ripristinate, nelle regioni meridionali, tutte le agevolazioni fiscali di qualsiasi ordine e grado che sono state abolite a partire dal 1° gennaio 1973 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

ART. 21.

Le imposte sull'emissione e sul reddito dei titoli azionari delle imprese industriali, quotate sul mercato azionario, aventi sede ed operanti nei territori meridionali, sono abolite.

ART. 22.

Per l'attuazione dei fini, di cui al presente titolo, è previsto l'onere di quattromila miliardi, da ripartire negli esercizi finanziari 1976-1980.

TITOLO IV

COGESTIONE E PARTECIPAZIONE  
AGLI UTILI

ART. 23.

Una commissione paritetica, costituita da datori di lavoro e da prestatori d'opera, nominata dal Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in numero non superiore a venti e presieduta da un esperto in materie economiche, a livello accademico, nominato dal Presidente della Repubblica, prenderà in esame con carattere di precedenza, tutte le domande di aziende, aventi i requisiti, di cui al successivo articolo e le segnalerà al Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, per una ammissione preferenziale a tutti i benefici, contenuti nella presente legge, da parte degli organi competenti.

**ART. 24.**

Le aziende che mirino ad un fattore di stabilità retributiva e ad eliminare la conflittualità lavorativa, possono strutturarsi in modo tale da garantire la partecipazione dei lavoratori alla gestione stessa ed a procedere alla distribuzione dei propri utili, previa stipula di un patto associativo e di compartecipazione tra datori di lavoro e lavoratori.

Alle aziende che richiedono contributi a fondo perduto, nella misura massima prevista dalla presente legge, è fatto obbligo di trasformare la gestione dell'azienda con l'inserimento, nei consigli di amministrazione, di rappresentanze qualificate delle varie categorie di lavoratori e con la partecipazione delle maestranze agli utili aziendali.

**ART. 25.**

Le norme contenute negli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, regolatrici dell'associazione in partecipazione, in quanto non incompatibili con la presente legge, sono estese ai destinatari dei precedenti articoli 23 e 24.

**TITOLO V**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 26.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse tutte le disposizioni relative agli interventi straordinari ed ai finanziamenti incompatibili con la presente legge.

**ART. 27.**

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, di concerto con la Commissione interparlamentare ed il Comitato per le regioni meridionali, potrà procedere alla revisione ed agli aggiornamenti dei progetti speciali, approntati al 31 dicembre 1975.

ART. 28.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il CIPE, d'accordo con la Commissione interparlamentare, procederà al coordinamento ed all'armonizzazione delle norme, previste dalla presente legge, con le direttive e gli stanziamenti predisposti dalla Comunità economica europea per la politica regionale nel Mezzogiorno, in modo da utilizzare, come ulteriore intervento aggiuntivo, i relativi fondi disponibili.

ART. 29.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro della somma di lire diciottomila miliardi, ripartiti in ragione di lire quattromila miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978 e di lire tremila miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.